

Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione

Art.1. Premessa

L'Istituto considera i viaggi d'interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a Enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione e socializzazione. In particolare i viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale, promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
- sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro Territorio;
- rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento;
- sviluppare un più consapevole orientamento scolastico.

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

È auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo - culturali e relazionali.

Riferimenti normativi

D.M. n. 44 del 01/02/2001

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994

L.R. n.42 del 23.04.2000

D.M. 295/1999

C.M. n. 291/1992

C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Regolamento di Istituto

Procedura Contabile Viaggi di istruzione

Art. 2. Tipologie di attività- Definizione

Si intendono per:

VISITE GUIDATE o USCITE DIDATTICHE le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede;

VIAGGI D'ISTRUZIONE le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento;

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE sia le specialità sportive specialistiche, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, le settimane o le giornate bianche,. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Dal

momento che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, essi devono essere programmati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

Art.3. Criteri generali

La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 2 deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di Classe o di Interclasse e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
- b) le proposte devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta;
- c) nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo;
- d) per le classi di livello parallelo si programmeranno, nel limite del possibile, le stesse uscite, didattiche; qualora non si verificano le condizioni di partecipazione (disponibilità, accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti ...) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente;
- e) durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale; in particolare, i bambini della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria devono sempre indossare i cartellini di riconoscimento.
- f) tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita in casi particolari e a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art. 4. Destinazioni

- a) In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.
- b) Si possono consentire gli spostamenti nell'ambito del territorio limitrofo agli alunni del primo ciclo della Scuola Primaria, nell'ambito dell'intera Regione Toscana e delle Regioni limitrofe agli alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di I grado sull'intero Territorio nazionale e (solo per le terze classi o in occasioni di eventuali scambi culturali) sui Territori europei.
- c) La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di Enti vari) e dei costi preventivabili.
- d) Si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di partecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

Art.5. Partecipazione della classe

- a) Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all'uscita; in ogni caso la realizzazione delle visite e dei viaggi organizzati per le classi è condizionata:
 - per la Scuola Primaria dalla partecipazione di non meno di $\frac{3}{4}$ della classe, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta;
 - per la Scuola Secondaria di Primo grado dalla partecipazione dei $\frac{2}{3}$ degli alunni complessivi della classe, con arrotondamento per difetto, salvo particolari motivi che saranno valutati, di volta in volta, e l'eventualità di scambi culturali con l'estero;
- b) fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche;

- c) le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale se interverranno ad organizzazione avvenuta.
- d) le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto, rivolto ai gruppi di alunni, prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione;
- e) l'adesione ai progetti che l'Istituto non organizza autonomamente rispetterà le modalità del progetto medesimo;
- f) gli eventuali allievi che non partecipano all'uscita sono tenuti alla frequenza regolare delle lezioni: saranno inseriti in classi parallele e dovranno giustificare l'eventuale assenza da scuola;
- g) la Dirigente Scolastica, in accordo con il Consiglio di Classe/Interclasse, sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi studenti che per il comportamento scorretto risultino inaffidabili e possano creare particolari problemi per la vigilanza e per la sicurezza per sé e per gli altri.
- h) i docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.

Art.6. Durata e periodo

- a) Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, viene indicato in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione.
Il numero di uscite per le visite guidate e per le attività sportive, qualora richiedano l'utilizzo dello scuolabus, dovrà essere definito tenendo conto della disponibilità delle Amministrazioni Comunali a fornire il servizio di trasporto.
- b) Nelle Scuole Secondarie di I° Grado è fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento delle programmazioni didattiche, in vista della conclusione delle lezioni.
- c) Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, o di visite guidate ai parchi nazionali di montagna, considerato che la loro particolare situazione climatica non ne consente l'accesso prima della tarda primavera.
- d) I precedenti punti b) e c) non si applicano per gli altri ordini di scuola dell'Istituto, dal momento che, proprio nei mesi di maggio e giugno, le classi effettuano visite guidate a conclusione di progetti o percorsi didattici previsti nella programmazione, oggetto esse stesse di verifica degli apprendimenti.
- e) Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'Ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattasi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.
- f) Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.

Art. 7 Criteri organizzativi generali

- a) Ai fini della sicurezza, l'attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d'Istituto. In particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia di viaggi e visite d'istruzione:
- le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi accompagnatori, con relativi problemi di "sostituzioni" nelle classi.
 - La scelta delle agenzie di viaggi sarà preceduta da un Bando di gara, a cura dell'Istituto, che individui i preventivi più vantaggiosi a parità di offerte, tenuto conto dei criteri di qualità ed economicità e della normativa vigente.
 - Le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla Segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo Regolamento.

• **Le uscite che prevedono il viaggio in treno, richiedono la prenotazione della carrozza almeno 15 giorni prima**

• Si dovrà fare in modo che tutte le classi effettuino visite d'istruzione

Art. 8 Accompagnatori

a) È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio.

b) Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie, cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

c) Per eventuali viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

d) L'incarico di accompagnatori comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della Scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

e) Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:

I. di uno a dieci/dodici (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi dell'Infanzia e per la prima e seconda classe della Scuola Primaria; è possibile una deroga fino a 14 in caso di percorsi protetti (la valutazione in tal senso è della DS).

II. di uno a dieci/dodici (considerato per singola classe) per particolari classi della Scuola Primaria o in caso di uscita con mezzi pubblici di alunni della Scuola Primaria; è possibile una deroga fino a 14 in caso di percorsi protetti.

III. di uno a quindici (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado. In casi particolari, può essere effettuata una eventuale deroga fino a 18 studenti tenendo presente che, qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due.

f) Gli alunni H, salvo diversa delibera del Consiglio di Classe, saranno accompagnati da docenti aggiuntivi in ragione del rapporto docenti di sostegno/alunni H, applicato nei singoli casi dal GLIC d'Istituto. Può essere prevista la presenza di un di un familiare dell'alunno.

g) In casi particolari si può prevedere la presenza di personale A.T.A. e/o di genitori (soprattutto nella Scuola dell'Infanzia).

h) Per la Scuola Secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate e i viaggi di istruzione deve essere almeno di due (la disponibilità può essere data anche da docenti di altri plessi dell'Istituto). Qualora dopo l'approvazione si verificano cambi di docenti, il coordinatore dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori, con comunicazione scritta alla Segreteria.

i) Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

j) I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli organi collegiali ed la Dirigente scolastica, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 9 Gestione amministrativa e fasi procedurali

1. Le attività, della cui organizzazione è garante la DS, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal CdD e dai CdC, nel rispetto della normativa vigente. Il CdD individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte. I CdC, sulla base di tali criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al CdI per l'approvazione.

2. I CdC, dopo aver deliberato le mete dei viaggi, sono tenuti a presentare le schede illustrative delle proposte che riportino chiaramente oltre alla meta, i giorni di viaggio, le finalità didattiche, gli obiettivi, gli insegnanti accompagnatori disponibili, l'individuazione del docente responsabile ed allegato il programma dettagliato del viaggio, redatto dai docenti accompagnatori. In mancanza della completezza dei dati sopra citati potrebbero essere escluse dalla partecipazione le classi interessate.

3. Le proposte per le visite guidate devono essere portate in Segreteria con l'apposita scheda, per il tramite dei Coordinatori dei CdC, entro la fine di Novembre per dar modo all'Ufficio di procedere con ordine negli adempimenti amministrativi.

4. La Commissione viaggi redige il piano viaggi documentandolo con i programmi di svolgimento delle iniziative e lo consegna al DSGA che dovrà coordinare e verificare l'istruttoria della procedura (richiesta preventivi, aggiudicazione viaggi, contratti, pagamenti).

5. Alla scadenza delle offerte, si procede all'apertura delle buste con contestuale redazione del relativo verbale alla presenza del D.S., del DSGA, dell'Assistente amministrativo addetto alla procedura e di un docente referente della Commissione Viaggi.

6. La Commissione prende in esame le offerte, redige il prospetto comparativo e formula con allegata relazione la proposta di aggiudicazione motivandola adeguatamente. Consegna la documentazione al DSGA per il seguito dell'Istruttoria.

7. L'Istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti in qualità di rappresentanti dell'Istituto ad attività sportive o per la partecipazione a gare e concorsi.

8. I costi, a carico dell'Istituto, elencati al presente punto 9 sono condizionati alle risorse finanziarie risultanti nel Programma Annuale di ciascun anno e sono erogate dall'Ufficio quando la disponibilità di cassa lo consente.

9. Il contributo pro-capite per la partecipazione a visite e/o viaggi di istruzione è definito tenendo conto dei seguenti elementi:

Il costo complessivo dichiarato dall'agenzia vincitrice della gara di appalto verrà suddiviso per il numero degli studenti partecipanti e sarà comprensivo delle spese di viaggio (in genere è solo il costo del pullman) previste per gli insegnanti accompagnatori, qualora per questi ultimi non fossero state assegnate delle gratuità; Viene richiesta una maggiorazione pari al 10% per cifre inferiori a 100 euro e pari al 5% per cifre superiori a 100 euro, al fine della costituzione di un fondo, finalizzato alla copertura degli oneri aggiuntivi, per eventuali interventi a favore di studenti in difficili situazioni economiche

Art. 10 Regole di comportamento durante il viaggio

a) Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

b) Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.

c) Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

d) Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà, comunque, compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o di singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 11 Disposizioni finali

- a) Le quote degli alunni dovranno essere introitate al bilancio dell'Istituto Comprensivo.
- b) Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.
- c) Vale il vincolo per la Dirigente Scolastica di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.
- d) Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici.
- e) Il presente Regolamento è approvato dal CdI con delibera n.94 del 10/03/2014; sarà in vigore dall'a.s. 2013/14 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli OO.CC che l'hanno approvato.
- f) Il presente Regolamento sarà affisso all'albo di ogni sede dell'Istituto e pubblicato sul sito dello stesso. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.
- g) Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Lidia Sansone